

Il **12 dicembre 2018** scade il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con effetto dal **1° settembre 2019**.



Le istanze da presentare perentoriamente entro il suddetto termine, riguardano: le cessazioni dal servizio per accedere al trattamento pensionistico – il trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo pensionabile o per la partecipazione a riconosciuti progetti didattici internazionali – la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale che non ha raggiunto il limite di età o di servizio - ovvero la revoca delle predette istanze se presentate precedentemente.

Inoltre, il personale della scuola può fruire della:

Pensione anticipata lavoratori «precoci»

La legge di Bilancio 2017 prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata con il requisito ridotto di almeno:

- > 41 anni di contribuzione entro il 31.12.2018
- > 41 anni e 5 mesi entro il 31.12.2019

ai lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che siano in possesso della prevista certificazione rilasciata dall'INPS di appartenenza ad una delle fattispecie di seguito elencate:

- svolgimento di assistenza, da almeno 6 mesi al momento della domanda di pensione, in favore del coniuge o di un parente di primo grado o di un parente o un affine di secondo grado (a determinate condizioni), convivente, con handicap in situazione di gravità.
- riconoscimento di un'invalideria civile da parte delle competenti commissioni pari o superiore al 74%
- svolgimento al momento del pensionamento, per almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero 7 anni negli ultimi 10 l'attività di insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.

Il trattamento pensionistico anticipato ottenuto come lavoratore "precoce" non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente e autonomo per tutto il tempo necessario alla maturazione del requisito teorico alla pensione anticipata con i requisiti ordinari.

APE volontaria

In via sperimentale, a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2019, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). Si tratta di un prestito, corrisposto in 12 mensilità l'anno, della durata minima di 6 mesi. La restituzione del prestito avverrà in 20 anni, con rate mensili sulla pensione di vecchiaia. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza per saldare, in caso di decesso, il debito residuo senza intaccare l'eventuale pensione di reversibilità. L'APE può essere chiesta dai lavoratori che soddisfano le seguenti condizioni al momento della richiesta:

- almeno 63 anni di età;
 - maturazione del diritto a pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
 - possesso di almeno 20 anni di contribuzione;
 - importo della pensione maturata, al netto della rata da restituire per l'APE richiesta, di almeno 1,4 volte il trattamento minimo;
 - non titolarità di trattamento pensionistico diretto
- Sono previsti benefici fiscali tra i quali l'esenzione ai fini IRPEF del prestito ricevuto.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

A decorrere dal 01/05/2017, tutti gli aderenti al Fondo Espero possono richiedere l'anticipo, sotto forma di rendita da erogarsi fino al conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, del montante accumulato nella forma pensionistica a condizione che abbiano cessato l'attività lavorativa e possano vantare le altre condizioni previste dalla legge.

Tipo di pensione	Requisiti		Modalità d'accesso	Ulteriori condizioni
	Età anagrafica	Contribuzione		
Vecchiaia	67 anni	20 anni	D'ufficio: se requisiti risultano maturati entro il 31.8.2019 A domanda: se i requisiti risultano maturati dal 1.9.2019 al 31.12.2019	Per chi vanta contribuzione solo dopo il 1995 l'importo di pensione deve essere almeno pari a 1,5 volte l'Assegno Sociale, altrimenti la pensione può essere conseguita solo all'età di 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva
Anticipata nel retributivo	===	42 anni e 3 mesi donne 43 anni e 3 mesi uomini	A domanda D'ufficio solo se compiuti 65 anni entro il 31.8.2019 o in caso di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza.	Non si applica alcuna penalizzazione all'importo di pensione
Anticipata nel contributivo	64 anni	20 anni effettivi	A domanda	l'importo della pensione non deve essere inferiore a 2,8 volte l'Assegno Sociale
Sperimentale donna	57 anni (entro il 31.12.2015)	35 anni (entro il 31.12.2015)	A domanda	La pensione viene calcolata con il metodo contributivo.
Totalizzazione Vecchiaia	65 anni e 7 mesi (entro il 31.12.2018)	20 anni (entro il 31.12.2018)	A domanda	Il personale con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche può conseguire il diritto a pensione sommando tutte le contribuzioni; in genere il calcolo è contributivo eccetto la quota a carico delle gestioni in cui risulta perfezionato il diritto autonomo.
Totalizzazione Anzianità	=====	40 anni e 7 mesi (entro il 31.12.2018)	A domanda	
Cumulo Vecchiaia	67 anni	20 anni	A domanda	Il personale con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche può conseguire il diritto a pensione sommando tutte le contribuzioni. L'importo della pensione è dato dalla somma delle varie quote calcolate dalle singole gestioni. In presenza di Casse Libero Professionali le quote di pensione verranno erogate solo al raggiungimento dei requisiti pensionistici di ciascuna gestione
Cumulo anticipata	===	42 anni e 3 mesi donne 43 anni e 3 mesi uomini	A domanda	

Tipologia di cessazione	Termini di pagamento del TFS e del TFR		
	Data di perfezionamento requisito		
	Entro il 2011	Dal 2012 al 2013	Dal 2014
Cessazioni d'ufficio per limiti d'età o servizio	15 giorni + 90 giorni	6 mesi + 90 giorni	12 mesi + 90 giorni
Dimissioni volontarie	6 mesi + 90 giorni	24 mesi + 90 giorni	24 mesi + 90 giorni
Inabilità o decesso	15 giorni + 90 giorni		

Rate	Rateizzazione del TFS e del TFR	
	Data di perfezionamento requisito	
	Entro il 2013	Dal 2014
1^ rata	Fino a 90.000 € lordi	Fino a 50.000 € lordi
2^ rata (dopo 12 mesi dalla 1^ rata)	da 90.001 € a 150.000 € lordi	da 50.001 € a 100.000 € lordi
3^ rata (dopo 12 mesi dalla 2^ rata)	Oltre 150.000 € lordi	Oltre 100.000 € lordi

Trattandosi di norme complesse, per una qualificata consulenza personalizzata e l'invio telematico delle relative domande è fondamentale rivolgersi al

Patronato INCA-CGIL

IL 12 DICEMBRE 2018 SCADE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO CON EFFETTO DAL 1° SETTEMBRE 2019.

Le istanze che dovranno essere presentate tassativamente entro il suddetto termine sono le seguenti:

- cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico;
- trattamento in servizio oltre il limite di età ai fini della maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva o per la partecipazione ai riconosciuti progetti didattici internazionali
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione (D.M. n. 331/97);
- revoca delle suddette domande, se già presentate.

Il personale compie 65 anni di età entro il 31.08.2019 verrà collocato a riposo d'ufficio qualora abbia conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Dal 1° settembre 2019 la pensione di vecchiaia sarà liquidata al personale in possesso di almeno 20 anni di contributi e 67 anni di età compiuti entro il 31.12.2019.

Requisiti minimi al 31.12.2019 – Donne e Uomini	
Età anagrafica	Contribuzione
67 anni	20 anni

PENSIONE ANTICIPATA

Dal 1° settembre 2019 la pensione anticipata può essere conseguita a domanda se, entro il 31 dicembre 2019, risulta maturato il requisito contributivo di almeno 42 anni e 3 mesi, per le donne, e 43 anni e 3 mesi per gli uomini senza operare alcun arrotondamento.

Requisito contributivo minimo al 31.12.2019	
Donne	Uomini
42 anni e 3 mesi	43 anni e 3 mesi

Per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, l'importo della pensione, calcolato con la quota contributiva dal 2012, non può essere superiore a quello determinato con solo il metodo retributivo.

REGIME SPERIMENTALE "OPZIONE DONNA"

La legge di Bilancio 2017 estende la c.d. opzione donna anche alle lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958 precedentemente escluse per effetto dell'incremento delle aspettative di vita.

Pertanto possono pensionarsi dal 1° settembre 2019 le lavoratrici che hanno maturato entro il 31.12.2015 almeno 57 anni di età e i 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che optino per il calcolo di pensione contributivo.

Ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico delle predette lavoratrici, restano fermi la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita (dal 2016 pari a 7 mesi), nonché il regime delle decorrenze (c.d. finestre mobili) e il sistema di calcolo contributivo per la misura del trattamento medesimo.

Opzione Donna – Requisito al 31.12.2015		
Età anagrafica	Contribuzione	Metodo di calcolo
57 anni	35 anni	Integralmente contributivo

PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI C.D. PRECOCI

La legge di Bilancio 2017 prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata con il requisito ridotto di almeno:

- > 41 anni di contribuzione entro il 31.12.2018
- > 41 anni e 5 mesi entro il 31.12.2019

ai lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che siano in possesso della prevista certificazione rilasciata dall'INPS di appartenenza ad una delle fattispecie di seguito elencate:

- svolgimento di assistenza, da almeno 6 mesi al momento della domanda di pensione, in favore del coniuge o di un parente di primo grado o di un parente o un affine di secondo grado (a determinate condizioni), convivente, con handicap in situazione di gravità.
- riconoscimento di un'invalidità civile da parte delle competenti commissioni pari o superiore al 74%
- svolgimento al momento del pensionamento, per almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero 7 anni negli ultimi 10 l'attività di insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.

Il trattamento pensionistico anticipato ottenuto come lavoratore "precoce" non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente e autonomo per tutto il tempo necessario alla maturazione del requisito teorico alla pensione anticipata con i requisiti ordinari.

PENSIONE DI VECCHIAIA CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il personale con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 può accedere alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2019 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

Requisiti minimi al 31.12.2019		
Età anagrafica	Contribuzione	Importo di pensione
67 anni	20 anni	Non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'Assegno Sociale
71anni	5 anni effettivi	Qualsiasi

ULTERIORE PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il personale con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 può accedere alla pensione anticipata dal 1° settembre 2019 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

Requisiti minimi al 31.12.2019		
Età anagrafica	Contribuzione	Importo di pensione
64 anni	20 anni effettivi	Non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'Assegno Sociale

PENSIONE IN REGIME DI CUMULO

La legge di Bilancio 2017 ha esteso la possibilità di cumulo anche ai fini della pensione anticipata. Inoltre, la stessa legge include tra i destinatari anche coloro i quali hanno già maturato un diritto autonomo in almeno una gestione e amplia la platea delle gestioni coinvolte includendo le casse dei liberi professionisti. Pertanto, il personale può cumulare (sommare senza oneri) la contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche per conseguire la pensione:

- di vecchiaia all'età di 67 anni di età e con almeno 20 anni di anzianità contributiva
- anticipata con almeno 42 anni e 3 mesi di contribuzione per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini

Nel caso in cui il cumulo dei periodi assicurativi per la pensione di vecchiaia coinvolge una cassa libero professionale che abbia requisiti anagrafici e contributivi più elevati, la quota a carico della cassa libero professionale verrà erogata solo al raggiungimento di tali requisiti.

PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

I lavoratori con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche possono, inoltre, conseguire a domanda, il diritto a pensione totalizzando (sommando) tutte le contribuzioni presenti nelle varie gestioni.

Tale possibilità è esercitabile a 65 anni e 7 mesi di età e con almeno 20 anni di contribuzione, ovvero con 40 anni e 7 mesi di contribuzione indipendentemente dall'età. I requisiti anagrafici e contributivi o solo contributivi devono essere perfezionati entro il 31.12.2018, in quanto si applica il regime della decorrenza mobile.

Ciascuna gestione calcola la propria quota di pensione applicando il metodo di calcolo contributivo salvo le gestioni dove risulta maturato il diritto autonomo a pensione che calcolano la propria quota secondo il metodo ordinario (retributivo o misto).

APE VOLONTARIA

In via sperimentale, a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2019, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). Si tratta di un prestito, corrisposto in 12 mensilità l'anno, della durata minima di 6 mesi. La restituzione del prestito avverrà in 20 anni, con rate mensili sulla pensione di vecchiaia. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza per saldare, in caso di decesso, il debito residuo senza intaccare l'eventuale pensione di reversibilità.

L'APE può essere chiesta dai lavoratori che soddisfano le seguenti condizioni al momento della richiesta:

- almeno 63 anni di età;
- maturazione del diritto a pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- possesso di almeno 20 anni di contribuzione;
- importo della pensione maturata, al netto della rata da restituire per l'APE richiesta, di almeno 1,4 volte il trattamento minimo;
- non titolarità di trattamento pensionistico diretto

Sono previsti benefici fiscali tra i quali l'esenzione ai fini IRPEF del prestito ricevuto.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Non è più previsto il trattenimento in servizio oltre il compimento dei limiti dell'età per il collocamento a riposo d'ufficio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio fino al limite massimo di 71 anni di età al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia o per la partecipazione ai riconosciuti progetti didattici internazionali.

In tali casi l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le domande di cessazione dal servizio e le revoke devono essere presentate dal personale docente, educativo ed ATA di ruolo, dagli insegnanti di religione e dai dirigenti scolastici attraverso la procedura web POLIS "ISTANZE ON LINE" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità.

Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta deve presentare la domanda in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità. Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio, nel caso in cui non risultino perfezionati i requisiti per il diritto a pensione; in tal caso verrà data comunicazione al dipendente.

GESTIONE DELLE ISTANZE

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale esclusivamente attraverso le seguenti modalità, che saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica:

- 1) compilazione della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato Inca;
- 2) compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- 3) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (803164).

DIRIGENTI SCOLASTICI

Per i dirigenti scolastici vi sono alcune specifiche disposizioni che regolano le modalità e i termini per la presentazione delle domande. Infatti, l'art. 12 del CCNL dell'area V della dirigenza del 15 luglio 2010 fissa il termine al 28 febbraio 2019 quale data di scadenza delle domande di dimissioni. Il dirigente scolastico che presenta la domanda di cessazione oltre il citato termine sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori.

LA PENSIONE COMPLEMENTARE

Sopraffuggendo il pensionamento, il lavoratore iscritto al Fondo Espero può chiedere la chiusura della posizione al Fondo. Il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale; per capitale si intende una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, fino ad un massimo del 50% dello stesso. La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene d'ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti da Espero (ad esempio permanenza nel Fondo per meno di 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 anni per chi va in pensione di anzianità), oppure nel caso in cui l'importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all'assegno sociale.

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

A decorrere dal 01/05/2017, tutti gli aderenti al Fondo Espero possono richiedere l'anticipo, sotto forma di rendita da erogarsi fino al conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, del montante accumulato nella forma pensionistica a condizione che:

- abbiano cessato l'attività lavorativa;
- compiano l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- abbiano maturato almeno 20 anni complessivi di contribuzione ai fini pensionistici, nei regimi obbligatori, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA;
- abbiano maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La rendita in esame è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi a condizione che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi e che abbiano maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.